FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

DOCUMENTO UIL SCUOLA

BOZZA ORDINANZA MINISTERIALE

ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)
E GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA

1.	Il Ministero dell'Istruzione, in applicazione della Legge del 6 giugno 2020 n. 41, sta per emanare una ordinanza per istituire le **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e quelle di istituto di seconda e terza fascia.**
2.	Il confronto sulla materia con le organizzazioni sindacali **si è limitato ad un incontro di informazione**, martedì 30 giugno, con una coda il giorno successivo. La **UIL in sede di informazione ha rivendicato una sede di confronto approfondito e di merito**, sostenendo che questo serviva all'amministrazione solo per poter scrivere nel bando le parole di rito: "***sentite le organizzazioni sindacali***", Insomma un semplice adempimento burocratico/sindacale.
3.	Questo è suffragato dal fatto che l'attuale regolamento per le supplenze (DM 131 del 13 giugno 2007) è stato il frutto di un intenso lavoro tra i sindacati e degli allora dirigenti dell'amministrazione. Il risultato ha regolato e fatto funzionare il sistema delle supplenze per quasi quindici anni, **ed ora viene stravolto nelle sue parti principali che rappresentavano una garanzia per il personale supplente.**
4.	Lo scontro tra la UIL e l'amministrazione è soprattutto di merito, **sia giuridico che sindacale**, inteso come **diritti consolidati**, **eliminati con un colpo di spugna**: sulle **fonti primarie** dalle quali i dirigenti ministeriali fanno discendere i cambiamenti che vanno a stravolgere l'attuale impianto, **a nostro parere si va oltre la delega legislativa per la costituzione di graduatorie provinciali.**
5.	L'amministrazione, rappresentata dal Capo dipartimento Dr. Marco Bruschi, sostiene che **la legge innova l'impianto complessivo, anche in deroga al Regolamento**.
6.	La UIL scuola, anche sulla scorta del parere legale del proprio l'ufficio legale, ritiene, invece, che l'**art. 4 della Legge 6 giugno 2020 n. 41** disciplina solo l'istituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze. **Nulla può innovare rispetto al Regolamento, se non aggiustamenti.**
7.	I due incontri (30 giugno e 1 luglio) hanno visto l'amministrazione arroccata sulle sue posizioni e per nulla propensa ad un confronto vero. Avevano già deciso tutto e si percepiva anche un certo fastidio rispetto alle argomentazioni sindacali, soprattutto quelle della UIL.
8.	Le decisione che l'amministrazione sta per adottare, dal momento che si prevedono anche **modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli e del servizio**, **danneggeranno i precari storici**, **quelli con più anni di servizi e che negli ultimi anni hanno garantito il funzionamento della scuola statale, a vantaggio del personale neolaureato**. **Addirittura si inseriscono nelle graduatorie anche studenti universitari senza il prescritto titolo di accesso.**

9. Sono riusciti in una impresa quasi impossibile: **peggiorare la legge 107/15** di renziana memoria. Infatti, hanno cambiato, in peggio, **i requisiti di accesso per gli I.T.P**. A differenza di quanto prevede la normativa vigente, tale personale **deve possedere da subito i 24 CFU e non a partire dall'anno scolastico 2024/25**.
10. Su alcuni aspetti, vedi **assegnazione delle supplenze fino a 10 giorni da parte del DS**, si ignora completamente il CCNL Scuola facendo rivivere la legge 107/15.
11. Si consente l'inserimento in **graduatoria di seconda fascia agli "studenti" di III, IV e V anno di Scienze della Formazione Primaria**. Domanda: **come verranno graduati se non hanno titolo di studio di accesso? Altra domanda: perché iniziare dal terzo anno di università e non direttamente dal liceo e dalla terza media?**
12. Si definisce un **accesso in seconda fascia di sostegno al personale docente con tre anni di servizio sul sostegno "senza titolo" che sarebbe più opportuno per la stabilizzazione e non per le supplenze, ove si potrebbe pensare ad una preferenza e mai ad una precedenza (altro elemento di illegittimità che porterà ad un sicuro ed ampio contenzioso)**. Riguardo alla proposta Uil di un concorso riservato per soli titoli per il personale con almeno tre anni di servizio, il Ministro lo ha sempre negato per ragioni di legittimità in relazione alla "professionalità", **dov'è qui la professionalità? La scuola italiana è gestita da un Ministro che utilizza il termine "professionalità" a fasi alterne, a seconda della convenienza sua e di un suo personale progetto.**
13. In questa maniera, sono state anche **stravolte le tabelle di valutazione dei titoli**. Alcuni hanno visto il loro valore ridotto, altri sono spuntati dal nulla. Risultato: **alcuni ci rimetteranno, i precari storici, altri ne saranno avvantaggiati, i neolaureati.** Se si voleva cambiare senza danneggiare nessuno perché non partire dal consolidamento dei punteggi già in essere? E ancora si può anche invertire la strada, **ma garantendo la transizione ai docenti precari che dopo tre anni di servizio accampano legittime aspettative se non veri e propri diritti.**

Di seguito le modifiche principali al Regolamento delle supplenze e un raffronto tra le vecchie e nuove tabelle di valutazione dei titoli e del servizio con i cambiamenti più rilevanti.

LE PENALIZZAZIONI CHE SUBIRÀ IL PERSONALE SUPPLENTE RISPETTO A CIÒ CHE FINORA HA GARANTITO IL REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE (D.M. 131/07)

TESTO D.M. 131/07	Testo BOZZA O.M. GPS e di Istituto	Note UIL Scuola
DISPONIBILITÀ DI POSTI E TIPOLOGIA DI SUPPLENZE		
	Art. 2 **Comma 2:** Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo	***L'ordinanza ministeriale si apre con un pasticcio!*** ***Si interviene sull'organico***

	disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, **nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto**.	***della autonomia introducendo un certa "flessibilità" a discapito degli organici già definitivi e della continuità didattica. Modalità in contrasto con le reali esigenze delle scuole e che non rispetta l'organico già definito!*** ***Riguardo all'art. 79 della legge 107/2015 il cui richiamo è ridondante, ci auguriamo che non crei interpretazioni difformi da quelle adottate finora, ovvero dal 2015 ad oggi, in quanto nulla è cambiato:*** ***continua infatti a non essere possibile l'utilizzo dei docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, se in possesso del solo titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, in presenza di docenti nelle Graduatorie provinciali o nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di abilitazione!*** ***L'O.M., rispetto la legge 107/2015, sottolineiamo, non introduce elementi di novità.***
Comma 4: Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge	**Comma 3:** Nella scuola secondaria primo e di secondo grado, in **subordine** a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre	***Altro pasticcio!*** ***Intanto il comma 3 dell'O.M. interviene a gamba tesa derogando una Legge finanziaria!***

finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.	l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno **o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina**.	***Si modifica di conseguenza il comma 4 dell'art. 1 del D.M. 131/07.*** ***Il pasticcio, tra il comma 2 e il comma 3, è che tale modifica è però in contrasto con l'art. 79 della Legge 107/2015 precedentemente menzionato proprio nell'art. 2 comma 2 della stessa ordinanza.*** ***Infatti, se tale articolo della Legge 107/2015 precisa che non è possibile assegnare ore ai docenti in possesso del solo titolo di studio se sono presenti docenti precari abilitati, ci chiediamo come sia possibile derogare la legge finanziaria e prevedere che le ore residue si possano assegnare prioritariamente ai docenti dell'organico della autonomia anche in possesso del solo titolo di studio qualora ci dovesse essere in servizio un precario abilitato!*** ***Se c'è quindi un precario abilitato, per la UIL non c'è dubbio che lo spezzone orario deve continuare a spettare a tale personale ai fini del completamento di cattedra.*** ***Abbiamo chiesto con forza l'eliminazione del comma 2 e del comma 3!*** ***In ogni caso, pur se in contraddizione, segnaliamo come il comma 3 stabilirebbe che gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore***

		nella scuola di I e II grado saranno assegnati con priorità al docente di ruolo anche senza il possesso della abilitazione (con il solo titolo di studio) fino al raggiungimento delle 24 ore settimanali. ***Pertanto, secondo tale comma, il precario abilitato che fino allo scorso anno poteva ambire ad un completamento orario qualora in servizio per uno spezzone orario, non potrà più avere diritto al completamento, anche se in possesso della relativa abilitazione, perché le ore saranno assegnate al docente di ruolo anche senza abilitazione.*** ***Segnaliamo infine come la legge 41/2020 che istituisce le GPS non prevede che possa essere derogata la legge finanziaria in relazione all'assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori le 6 ore.*** ***È quindi un intervento non indispensabile che l'amministrazione fa a danno dei pecari abilitati che potrebbero ambire ad un completamento orario.***
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		
Art. 3 **Comma 4**: Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte	***Art. 12*** **Comma 8**. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di	***L'art. 12 della Ordinanza Ministeriale ricalca in linea di massima l'art. 3 del DM 131/07 che riguarda le convocazioni da parte degli Ambiti territoriali per i posti da assegnare al 30/6 o***

degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. **Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario** secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.	supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. **Comma 9.** Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico. **Comma 10**. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 ad orario non intero	***31/8 alle GAE innovandolo nei vari commi con il richiamo alle GPS di nuova costituzione e ai nuovi sistemi informatici in uso.*** ***Ma c'è una omissione importante da segnalare a danno dei precari rispetto a quanto stabilito dal Regolamento del 2007:*** ***I commi 8, 9, e 10 della ordinanza modificano infatti l'art. 3 comma 4 del DM 131/07 nella parte relativa al diritto del docente ad avere una ulteriore convocazione qualora abbia accettato uno spezzone orario in assenza di un posto intero.*** ***In particolare, secondo il comma 8 e il comma 10 è possibile che in successive convocazioni (a seguito di rinunce o a posti sopraggiunti) siano convocati solo i docenti che "precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione", e che è possibile completare il proprio spezzone orario esclusivamente "tramite supplenze […] ad orario non intero".*** ***È un ulteriore danno per i precari che avranno possibilità di completamento solo se interpellati successivamente dalle graduatorie di istituto, mentre non possono essere convocati nuovamente dalle GAE o GPS anche se dovessero comparire delle cattedre intere, che si rendono disponibili successivamente alla prima convocazione, le quali non potranno essere oggetto di frazionamento!***

		Per cui si crea il paradosso secondo cui chi è prima in graduatoria si dovrà accontentare dello spezzone, perché quello era disponibile al momento della accettazione, mentre chi è collocato successivamente in graduatoria potrà avere la cattedra intera a seguito di una rinuncia o perché sopraggiunta in un momento successivo!
Comma 5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, **è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.**	**NON PRESENTE**	***Altra importante omissione: il comma 5 dell'art. 3 del DM 131/07 non compare nella nuova ordinanza.*** ***Per cui non è più possibile lasciare una cattedra al 30/6 per un'altra al 31/8 per il medesimo o diverso insegnamento durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.***
EFFETTI DEL MACATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO		
Art. 8 **Comma 1** **Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:** b) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma **ripetuta per due volte** nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda	***Art. 14*** **Comma 1** **Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:** b) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione	***Viene eliminata la possibilità di rifiutare per una sola volta senza incorrere in sanzioni.*** ***Pertanto, già al primo rifiuto si incorrerà nella sanzione prevista.*** ***È poi specificato:*** ***che la sanzione non si applica se***

alla relativa graduatoria di terza fascia;	per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita	***gli aspiranti abbiano nel contempo già accettato un'altra proposta che la sanzione si applica anche qualora non si abbia ricevuto nessuna risposta.***
c) Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria: I. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione. II la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2; III l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione	**NON PRESENTE**	***Ci chiediamo:*** ***Sono state eliminate le supplenze fino ai 10 giorni nella scuola della primaria e della infanzia?!***

di cui al punto b/3.		
Comma 2. Il personale **che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre**.	**NON PRESENTE**	***Non includendo questo comma nella ordinanza si toglie la possibilità al docente in servizio per una supplenza di pochi giorni o pochi mesi di lasciarla per accettarne una che arrivi direttamente al termine delle lezioni.*** ***Ricordiamo infatti che anche con l'introduzione delle GPS la possibilità di avere una supplenza direttamente fino al termine delle lezioni non è preclusa.*** ***Infatti, il posto che si rende disponibile, per qualunque causa, dopo il 31/12 continuerà ad essere, come in precedenza, una supplenza temporanea di competenza del dirigente scolastico che l'assegna direttamente al termine delle lezioni.*** ***Non essendoci più il richiamo a tale comma si preclude al docente di lasciare la supplenza breve e di poter maturare più punteggio con una supplenza più lunga.***
Comma 4: Le sanzioni di cui al comma 1 **non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola**.	**NON PRESENTE**	***Molto grave!*** ***Si toglie la possibilità al supplente di poter giustificare il rifiuto o l'abbandono della supplenza al fine da non incorrere in nessuna sanzione***

ALTRE DUE IMPORTANTI OMISSIONI DA SEGNALARE IN MATERIA DI SUPPLENZE

Art. 13 della nuova ordinanza

Comma 1

È specificato che le scuole ai fini dell'assegnazione di una supplenza temporanea interpellano i docenti:

a) parzialmente occupati, fatto salvo la possibilità del completamento d'orario;
b) totalmente inoccupati.

Anche qui è omessa la possibilità per il docente in servizio per una supplenza breve che non sia fino ad almeno il termine delle lezioni di lasciare tale supplenza per accettarne una che arrivi direttamente fino al termine delle lezioni.

Comma 10

Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Si omette che ciò è possibile solo per eventuali ore non programmate nel PTOF (art. 28 comma 1 CCNL 2016-2018).

LE PRINCIPALI MODIFICHE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL SERVIZIO

ESEMPI DI INFANZIA E PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

I FASCIA GPS INFANZIA E PRIMARIA (II FASCIA DI ISTITUTO)

- Il punteggio aggiuntivo del **titolo di scienze della formazione primaria infanzia e primaria** (a.2 nuova tabella) **è valutabile sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria.**
- **Non è più previsto** il punteggio aggiuntivo per i **titoli triennali, quadriennali e quinquennali ante 2001/2002**.
- **Non compare più nelle note** che *"è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria".*
- **Eliminato** il limite di valutazione di altri titoli (era massimo punti 30).
- Si valutano **altre lauree** rispetto al precedente aggiornamento con **punteggio da 1,5 a 6 per ogni titolo.**
- **Dottorato di ricerca**: punti 12. **Eliminato il limite di un solo titolo valutabile.**
- **Valutazione di attività universitarie 12 punti (titoli scientifici)**: abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni; inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM finalizzate alla stipula di contratti a T.I.

- **Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale**: **passa da 6 a 1,5 punti.**
- Master universitario di I o II livello: **passa da 3 a 0,5 punti** (**eliminato il limite di 3 titoli**).
- **Certificazioni informatiche**: con **0,5 per qualsiasi titolo** comprese le certificazioni avanzate. Nella precedente tabella si valutavano da 0,5 fino a 1,5 per le certificazioni avanzate.
- **Non compare più nelle note** che *"è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria"*.
- Non è più specificato che *"il servizio prestato sulle scuole non paritarie è valutato la metà"*.

II FASCIA GPS SCUOLA SECONDARIA (III FASCIA ISTITUTO)

- **Dottorato di ricerca**: punti 12. **Eliminato il limite di un solo titolo valutabile.**
- **Valutazione di attività universitarie da 3 a 12 punti** (titoli scientifici): abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni; inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM finalizzate alla stipula di contratti a T.I.
- Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: **passa da 6 a 1,5 punti.**
- Master universitario di I o II livello: **passa da 3 a 0,5** (eliminato il limite di 3 titoli).
- **Certificazioni informatiche**: con **0,5 per qualsiasi titolo** comprese le certificazioni avanzate. Nella precedente tabella si valutavano da 0,5 fino a 1,5 per le certificazioni avanzate.
- **Certificazioni linguistiche**: il **b2 passa da 1 a 3**; il **c1 passa da 2 a 4**; il **c2 passa da 3 a 6 punti**.
- Non compare più nelle note che *"i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3."*
- Non è più specificato che *"il servizio prestato sulle scuole non paritarie è valutato la metà"*.
- Altre attività di insegnamento**: non prevista.**
- **CLIL**: **passa da 3 a 6 punti.**
- **Eliminati i titoli artistici**: alcuni titoli sono valutabili come titoli accademici e scientifici. si passa da un massimo di 66 pt ad un massimo di 6 pt (per a-55, a-56, a-59 e a-63), da 66 pt a 3 pt (per a-57 e a-58).
- **Eliminata la valutazione del servizio prestato nei conservatori per lo specifico strumento musicale (come non specifico).**
- **Eliminata la valutazione del servizio** prestato nell'accademia nazionale di danza per le classi di concorso del liceo coreutico **(come non specifico).**

Chi ha sia il servizio nei conservatori che i titoli artistici si vedrà una decurtazione anche di 80/90 punti in alcuni casi.

Es. Docente di strumento precario storico che fino allo scorso anno aveva 167 punti, ora, con lo stravolgimento delle tabelle si ritroverà con 74 punti di "punteggio precedente".

Es. Un altro docente che aveva 83 punti, ora si ritroverà con 27 punti ai quali si aggiungeranno gli anni di servizio svolti.

Es. Docente di musica che fino allo scorso anno aveva 104 punti, ora si ritroverà con 69 punti.

Altri docenti presenti in altre graduatorie (lettere, matematica ecc.) si ritroveranno anch'essi con punteggi decurtati in virtù del fatto che ora si ritroveranno con o senza i titoli che ora non sono più valutabili o decurtati, nonostante siano dei precari storici.

Sono inoltre state eliminate le note dalle tabelle. Senza nessuna specifica ci saranno errori di lettura, soprattutto dei titoli che sono indicati esclusivamente con i riferimenti normativi.

È intuitivo, pertanto che con un atto non regolamentare per una materia così delicata, si trasforma e si modifica, a nostro parere illegittimamente, l'assegnazione delle supplenze che determinerà in aggiunta uno stravolgimento per questo anno scolastico: si dovrà giocoforza assumere con le vecchie graduatorie e in corso d'anno cambiare tutto, visti gli stravolgimenti dei criteri che li determinano.

Ci chiediamo se la scuola Italiana se lo può permettere. L'apertura del nuovo anno scolastico, passa anche da queste scelte che ne possono pregiudicare l'apertura stessa.